

***Le prerogative sindacali nel pubblico impiego:
i distacchi e i permessi sindacali***

Volume I

PAGINA BIANCA

I. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

PAGINA BIANCA

II - DECRETO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2009

Al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene demandato il compito di monitorare l'andamento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego, attraverso la rilevazione annuale dei relativi dati, a consuntivo, trasmessi dalle amministrazioni interessate.

Le risultanze dell'elaborazione dei dati in parola viene comunicata al Parlamento in un apposito Allegato alla Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione.

Pur essendo stato assolto l'obbligo della comunicazione per l'anno 2007 nello scorso settembre 2008, l'approvazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, evidenzia la necessità di un aggiornamento della situazione in esame, al fine di consentire al Parlamento una più approfondita conoscenza del "fenomeno" delle prerogative sindacali che comportano sensibili oneri sulla finanza pubblica, in relazione alla delega operata dalla legge riferita al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

L'art. 46 *bis* del ricordato d.l., infatti, prevede che con decreto del Ministro citato si provveda —per il personale incluso nei Comparti e nelle relative autonome Aree di contrattazione della dirigenza e per quello di cui all'art. 70 del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165- alla razionalizzazione e alla progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire ad una riduzione di spesa.

Il medesimo art. 46 *bis* esclude dal suo ambito di applicazione, in considerazione dei soggetti destinatari, tutto il personale ad ordinamento pubblicistico (Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate, Carriera Diplomatica, Prefettizia e Dirigenziale Penitenziaria, Vigli del Fuoco) e, in ragione di esplicita previsione, gli enti territoriali il cui personale della dirigenza e dei livelli è incluso, rispettivamente nell'Area II e nel Comparto Regioni ed autonomie locali, nonché gli enti di competenza regionale. Inoltre è escluso il personale della dirigenza sanitario-professionale-tecnico-amministrativa e medico-veterinaria, nonché dei livelli, ricompreso, rispettivamente, nelle Aree III e IV e nel Comparto Servizio Sanitario Nazionale.

Conseguentemente, rispetto ai quantitativi complessivi attualmente previsti (vedi tabella relativa a prerogative sindacali fruite nell'anno 2007) i contingenti dei distacchi sindacali sui quali interviene la riduzione sono pari a n. 129 per il personale delle autonome Aree di contrattazione della dirigenza e a n. 2.465 per il personale non dirigente incluso nei comparti, mentre per il personale degli Enti ex art. 70 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i contingenti sono quelli fissati dai relativi contratti collettivi di cui allo stesso art. 70. La riduzione viene prevista, a decorrere dal 1° luglio 2009, nella misura del 15% e nelle ulteriori percentuali che saranno determinate con appositi decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per gli anni 2010 e 2011.

Analogamente viene, altresì, prevista, la riduzione dei permessi cumulati sotto forma di distacco, il cui contingente è attualmente pari a n. 706, così come pure la riduzione del contingente dei permessi per lo svolgimento del mandato e per la partecipazione dei dipendenti-dirigenti sindacali alle riunioni degli organi statutari delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Alla ripartizione e alla redistribuzione dei contingenti, così ridefiniti, si provvede, tenuto conto dei principi fissati nel decreto —quali ad esempio l'esclusione dei contingenti dei distacchi con una sola unità e l'arrotondamento delle eventuali frazioni— mediante gli accordi di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 165/2001 per il personale incluso nelle autonome Aree di contrattazione della dirigenza, e nei relativi Comparti e con i rispettivi contratti collettivi per il restante personale. Il decreto evidenzia che la ripartizione in parola deve avvenire in tempo utile per la effettiva operatività delle riduzioni disposte, come già detto, dal 1° luglio 2009.

Lo stesso decreto, poi, per i casi di mancata definizione degli accordi o di stipula dei contratti collettivi nei tempi prefissati, provvede direttamente alla diminuzione, nella misura e con la decorrenza richiamati, dei distacchi, dei permessi cumulati sotto forma di distacco, dei permessi sindacali previsti per la partecipazione del dirigente sindacale alle riunioni degli organismi direttivi statutari, demandando, invece, alle singole amministrazioni l'incombente di provvedere direttamente, con decorrenza 1° luglio 2009 e per la stessa percentuale del 15%, alla diminuzione dei citati permessi previsti per lo svolgimento del mandato.

Attraverso gli accordi quadro da definirsi presso l'ARAN, con i quali va operata la rideterminazione e la riduzione delle aspettative sindacali, si ritiene possibile affrontare problematiche relative alla fruizione delle prerogative sindacali che attualmente non ha alcun limite affrontando anche la disciplina sulle

incompatibilità per il personale a favore del quale vengono richieste, attese le grosse perplessità che ha destato, recentemente, la “vicenda” GENCHI, come noto, ispettore della Polizia di Stato collocato in aspettativa sindacale fin dall’anno 2000 e, contemporaneamente, consulente dell’Autorità Giudiziaria.

In analogia a quanto stabilito dall’art. 71, comma 4, della richiamata legge di conversione 133/2008, viene statuito che, ai fini della ricezione negli accordi quadro, a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di fruizione dei permessi sindacali per l’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza del dipendente sul monte ore assegnato alla confederazione o all’organizzazione di appartenenza venga computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

E’, ancora, previsto che, a decorrere dall’entrata in vigore del DM, i contratti collettivi quadro dovranno prevedere l’obbligo per le amministrazioni di inviare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti, immediatamente dopo l’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione. Con gli stessi contratti quadro dovranno essere previste le sanzioni per il mancato invio delle menzionate comunicazioni, nonché per la mancata trasmissione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, esclusivamente attraverso il sito web GEDAP, dei relativi dati a consuntivo –indispensabili per la predisposizione del citato Allegato- di cui all’articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165/2001, entro i termini fissati dai medesimi contratti quadro.

La suddetta previsione, che dovrà trovar posto negli accordi quadro, in quanto preordinata alla razionalizzazione ed alla trasparenza, scaturisce anche dall’esigenza di avviare prontamente la successiva azione di verifica dei contingenti dei distacchi, nonché dei permessi cumulati e dei permessi sindacali per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi delle confederazioni ed organizzazioni rappresentative, cui appartiene il dirigente sindacale. Tale azione, infatti, rientra tra le competenze del Dipartimento della funzione pubblica e mira ad accertare l’eventuale diritto delle singole amministrazioni al recupero, nei confronti delle associazioni sindacali interessate, del corrispettivo economico per distacchi e permessi fruiti ma non spettanti.

Il decreto comporta la diminuzione complessiva, tra distacchi e permessi cumulati, di 310 unità, con il conseguente recupero di altrettante unità di forza

lavoro e con un risparmio stimato, per i restanti sei mesi dell'anno 2009 in 4.805.000,00 Euro circa.

La riduzione dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organi statutari ammonta a 38.790 ore, con un risparmio stimato in circa 737.000,00 euro, con un recupero di una forza uomo/anno di circa 50 dipendenti.

Il decreto ministeriale è stato adottato in data 23 febbraio e allo stato è in via di registrazione alla Corte dei Conti.

La piena operatività del decreto menzionato, unitamente alle risultanze dell'azione di monitoraggio, quest'ultima affidata, come detto, al Dipartimento della funzione pubblica, consentirà di valutare al meglio le modalità di attuazione e le percentuali di riduzione da fissare con gli altri decreti ministeriale per gli anni 2010 e 2011.

Tra le risultanze dell'azione di verifica in argomento andranno valutati, in particolare, tutti gli elementi che attengono agli esuberi eventualmente verificatisi sia per i distacchi che per le ore di permesso, così come pure gli elementi afferenti alla loro comparazione con i dati relativi all'anno 2008, la cui rilevazione sta per avere inizio, attraverso la procedura informatizzata GEDAP.

La necessità di creare meccanismi di interscambio obbligatori e più rapidi tra il Dipartimento e le singole amministrazioni è dimostrato dalle Tabelle che seguono, suddivise per anno, per ogni Comparto e relativo settore, nelle quali è indicato il numero delle amministrazioni che, nonostante lo scadere del termine ultimo per assolvere all'obbligo dell'invio dei dati (31 maggio 2008) ed i vari solleciti operati, non hanno, a tutt'oggi, ottemperato.

Per l'anno 1998	
Comparto Regioni autonomie locali	2
Totale	2

Per l'anno 1999	
Comparto Regioni autonomie locali	4
Comparto Servizio sanitario nazionale	1
Totale	5

Per l'anno 2000	
Comparto Regioni autonomie locali	9
Totale	9

Per l'anno 2001	
Comparto Regioni autonomie locali	14
Totale	14

Per l'anno 2002	
Comparto Enti pubblici non economici	3
Comparto Regioni autonomie locali	50
Totale	53

Per l'anno 2003	
Comparto Enti pubblici non economici	1
Comparto Regioni autonomie locali	74
Totale	75

Per l'anno 2004	
Comparto Enti pubblici non economici	7
Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione	1
Comparto Regioni autonomie locali	243
Comparto Servizio sanitario nazionale	10
Totale	261

Per l'anno 2005	
Comparto Enti pubblici non economici	13
Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione	1
Comparto Regioni autonomie locali	482
Comparto Servizio sanitario nazionale	11
Comparto Università	1
Totale	508

Per l'anno 2006	
Comparto Enti pubblici non economici	21
Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione	4
Comparto Regioni autonomie locali	654
Comparto Servizio sanitario nazionale	25
Comparto Università	2
Totale	706

Per l'anno 2007	
Comparto Enti pubblici non economici	1418
Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione	6
Comparto Regioni autonomie locali	2562
Comparto Servizio sanitario nazionale	28
Comparto Università	132
Regioni a Statuto Speciale	136
Province Autonome	84
Forze Armate	1
Totale	4238

I.II - PREROGATIVE SINDACALI RELATIVE ALL'ANNO 2007

Si evidenziano nella successiva tabella, sulla base della rilevazione operata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni sulle prerogative sindacali fruite nel corso dell'anno 2007 e aggiornate al 25 febbraio 2009.

SETTORE	CONTINGENTE	CONTINGENTE	CONTINGENTE	CONTINGENTE
	DISTACCHI	PERMESSI CUMULATI	PERMESSI MANDATO	PERMESSI RIUNIONI
PERSONALE COMPARTI	2.465 *	615	41 MIN. X DIP ** 33 MIN x DIP ** SCUOLA	420.458
PERSONALE AREE	129 ***	91	37 MIN x DIP **	55.050
ENTI ART. 70 D.LGS. 165/2001	- ****	- ****	- ****	****
TOTALE	2.594 *****	706 *****	- *****	475.508 *****
POLIZIA DI STATO	63	-	520.000 ore	-
POLIZIA PENITENZIARIA	32	-	220.000 ore	-
CORPO FORESTALE	10	-	48.000 ore	-
PREFETTI	5	-	90 MIN x DIP **	-
DIPLOMATICI	3	-	90 MIN x DIP **	-
VIGILI DEL FUOCO DIRIGENTI E DIRETTIVI	-	-	1.020	-
VIGILI DEL FUOCO NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI	16	-	24.585	-
REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO	*****	*****	*****	*****
TOTALE	129	-		

- Dai distacchi cristallizzati dal d.lgs. 30 marzo 1998, n. 80, sono stati decurtati 5 distacchi per il passaggio del personale professionale dal Comparto enti pubblici non economici all'Area VI della dirigenza ed aggiunti 10 distacchi di spettanza del personale ENEA transitato nel Comparto riferito.

** Il contingente viene definito da ogni singola amministrazione.

*** Ai distacchi cristallizzati dal d.lgs. 30 marzo 1998 sono stati aggiunti i 5 distacchi di pertinenza del personale professionale transitato dal Comparto enti pubblici non economici all'Area VI.

**** Il contingente viene fissato dai contratti collettivi.

***** I contingenti, fatta eccezione per quelli riguardanti il personale del Comparto Regioni ed autonomie locali e della relativa Area II e del Comparto Servizio Sanitario Nazionale e delle relative Aree III e IV, saranno ridotti del 15%, a decorrere dal 1° luglio 2009, per effetto del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottato il 23 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 46 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.

***** Il contingente dei distacchi e dei permessi viene determinato in ogni amministrazione in conformità alle proprie leggi regionali o provinciali, con apposito accordo.